

# ATTIVA WELFARE LUNGAVITA CASO MORTE – DIPENDENTI

Assicurazione temporanea monoannuale  
in forma collettiva in caso di morte

Ed. 06/22

## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 07.06.2022

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall' ANIA.*

*I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune.*



Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Anno assicurativo</b>	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
<b>Caricamento</b>	Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Generali Italia.
<b>Contraente</b>	Persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi.
<b>Data di decorrenza del contratto</b>	Data indicata nel contratto come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Età assicurativa</b>	Età espressa in anni interi; le frazioni di anno inferiori a 6 mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta di assicurazione</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Ricorrenza annuale del contratto</b>	Anniversario della data di decorrenza.

## CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

### Art. 1 Oggetto del contratto

ATTIVA WELFARE LUNGAVITA è un contratto assicurativo in forma collettiva, stipulato dal contraente (→[Definizioni](#)) datore di lavoro per la copertura del rischio di decesso di categorie di propri dipendenti secondo quanto previsto da Accordi e/o Regolamenti aziendali.

A fronte dei premi versati dal contraente su ogni posizione individuale, Generali Italia paga al beneficiario (→[Definizioni](#)) una prestazione in euro in caso di decesso dell'assicurato (→[Definizioni](#)) entro la scadenza della posizione stessa.

### Art. 2 Prestazione

In fase di sottoscrizione del contratto, il contraente comunica a Generali Italia i capitali da assicurare sulle singole teste. Detti capitali non possono essere eventualmente modificati su richiesta del contraente nel corso della durata contrattuale.

I **capitali** assicurabili, stabiliti dagli Accordi e/o Regolamenti aziendali, rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati, sono:

- € 15.000;
- € 30.000;
- € 50.000.

E' garantito il **raddoppio del capitale assicurato** nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

- decesso dell'assicurato **prima** che lo stesso abbia compiuto **45 anni**;
- decesso dell'assicurato che abbia, al momento del sinistro, almeno un **figlio minorenn**e;
- decesso dell'assicurato che abbia, al momento del sinistro, almeno un **figlio non autosufficiente** fiscalmente a carico.

Si definisce "non autosufficiente", ai fini della presente copertura, la persona che presenta entrambe le seguenti condizioni:

- è stata riconosciuta totalmente inabile (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- è titolare di "Indennità di Accompagnamento" riconosciuta dall'INPS.

### Evento che colpisca più teste

L'assicurazione comprende il decesso di più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, anche eventualmente causato da atti di terrorismo, fino ad un importo complessivo pari a **6 volte il capitale medio assicurato**.

Tali importi sono suddivisi in relazione al numero delle teste colpite dall'evento e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 3 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che all'ingresso in copertura hanno un'età assicurativa (→[Definizioni](#)) inferiore a 18 anni e pari o superiore a 75 anni.

L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che hanno superato i 75 anni di età.

## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 4 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso (compreso il suicidio), con le seguenti esclusioni e limitazioni.

## Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) delitto doloso del beneficiario;
- b) partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;
- d) partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile se
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità,
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- e) incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- f) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni.

## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la risoluzione della copertura individuale, se la persona risulta non assicurabile ai sensi dell'Art. 3.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, domicilio o sede in altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

### Art. 6 Ingresso e uscita dall'assicurazione

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in assicurazione, il contraente presenta all'inizio di ogni anno assicurativo a Generali Italia l'elenco delle persone da includere in assicurazione, precisando per ciascuna di esse: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare secondo quanto previsto dall'Accordo/Regolamento aziendale.

La copertura individuale è subordinata al versamento del premio di assicurazione.

La copertura individuale cessa al termine dell'anno assicurativo, per i soggetti non inclusi dal contraente per l'anno successivo nell'elenco dei dipendenti rientranti nell'accordo/regolamento aziendale.

Non è prevista l'uscita dall'assicurazione prima della ricorrenza annuale del contratto (→ **Definizioni**) per motivi diversi dal decesso. Non è pertanto previsto il rimborso di quote del premio annuo anticipato a copertura del rischio.

### Art. 7 Documentazione assuntiva

Non è prevista alcuna documentazione assuntiva per l'accettazione in assicurazione.

### Art. 8 Quietanza dei premi e Appendice-distinta

In occasione di ciascun versamento di premio per una o più posizioni individuali, Generali Italia rilascia al contraente la relativa quietanza, accompagnata da un'Appendice-distinta facente parte integrante del contratto, nella quale sono elencati gli assicurati e i capitali e premi previsti per ognuno.

Il contraente deve comunicare a Generali Italia **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'Appendice-distinta eventuali rilievi sui dati in essa evidenziati. In mancanza di rilievi, l'Appendice-distinta s'intende controllata e ritenuta esatta.

Su preventiva ed esplicita richiesta del contraente, Generali Italia rilascia annualmente la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alle normative in materia.

## Art. 9 Richieste di pagamento

Le richieste di pagamento per decesso dell'assicurato devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>1</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- documento d'identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati e scaduti);
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso;
- certificato di morte oppure autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede<sup>2</sup>;
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - o verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
  - o verbale dell'autopsia se eseguita,
  - o se il decesso è per una causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia degli atti più significativi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>3</sup> dal quale risulti:
  - o se l'assicurato ha lasciato o meno testamento,
  - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
  - o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- in caso di decesso dell'assicurato con figlio minore a carico: documentazione comprovante tale situazione;
- in caso di decesso dell'assicurato con figlio non autosufficiente a carico:
  - o certificazione INPS attestante l'inabilità per affezioni fisiche o psichiche,
  - o certificazione INPS attestante che il figlio è titolare dell'indennità di accompagnamento.

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it) e presso le agenzie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 10 Premi di assicurazione

Il contraente s'impegna, per ciascun assicurando e all'inizio di ogni anno assicurativo (→ **Definizioni**), a versare il premio monoannuale di assicurazione, calcolato in base al tasso di premio medio pari al **1,75 per mille** del capitale assicurato.

Nel caso di assicurazioni di durata inferiore all'anno, il premio è calcolato in proporzione ai giorni di durata della copertura.

### Art. 11 Mezzi di versamento del premio

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il versamento del premio può avvenire esclusivamente con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato<sup>4</sup> dell'intermediario.

**Non è possibile versare i premi in contanti.**

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A. via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

<sup>2</sup> L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione

<sup>3</sup> Redatta in conformità all'Art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale

<sup>4</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurati



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 12 Durata

Il **contratto** ha una durata minima di 1 anno e massima di 2 anni e si rinnova automaticamente, alla scadenza, di anno in anno e in mancanza di diversa volontà espressa dal contraente o da Generali Italia **almeno 3 mesi prima della scadenza stessa**.

Ciascuna **posizione individuale** ha durata pari ad 1 anno (o inferiore ad 1 anno, per ingressi in assicurazione in data diversa dalla decorrenza o dalla ricorrenza annuale) e si rinnova di anno in anno solo se il contraente include il nominativo dell'assicurato nell'elenco, da aggiornare annualmente, dei dipendenti rientranti nell'accordo/regolamento aziendale.

### Art. 13 Conclusione del contratto ed entrata in vigore delle posizioni

#### Conclusione del contratto

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha sottoscritto e consegnato al contraente il contratto, a fronte della ricezione della proposta di assicurazione.

#### Entrata in vigore delle posizioni

Per ciascuna posizione individuale la copertura assicurativa decorre dalla data richiesta dal contraente ed è subordinata alle condizioni di cui all'art. 6.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 14 Interruzione del versamento dei premi: risoluzione

Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi.

Il mancato versamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 15 Costi

Caricamenti			Quota parte percepita dall'intermediario
Costi di gestione	<i>Costo di gestione fisso</i>	€ 0,00 per ciascuna posizione individuale	0,0%
	<i>Costo di gestione percentuale</i>	5,0% applicato al premio al netto del costo di gestione fisso	0,0%
Costo di acquisizione	10,0% applicato al premio al netto del costo di gestione fisso		100,0%

## SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [ ] SI [X] NO

### Art. 16 Riscatto e riduzione

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

## ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 17 Beneficiario

I beneficiari sono gli eredi testamentari dell'assicurato in parti uguali o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi in parti uguali.

#### Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>5</sup>.  
Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge<sup>6</sup> le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>7</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail:generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### Art. 20 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

### Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<sup>5</sup> Art. 1920 del Codice Civile

<sup>6</sup> Art. 1923 del Codice Civile

<sup>7</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98



## Sommario

<b>CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?</b> .....	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Art. 2 Prestazione.....	4
<b>CHE COSA NON È ASSICURATO?</b> .....	4
Art. 3 Persone non assicurabili.....	4
<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA?</b> .....	4
Art. 4 Esclusioni e limitazioni.....	4
<b>CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HAL'IMPRESA?</b> .....	5
Art. 5 Dichiarazioni.....	5
Art. 6 Ingresso e uscita dall'assicurazione.....	5
Art. 7 Documentazione assuntiva.....	5
Art. 8 Quietanza dei premi e Appendice-distinta.....	5
Art. 9 Richieste di pagamento.....	6
<b>QUANDO E COME DEVO PAGARE?</b> .....	6
Art. 10 Premi di assicurazione.....	6
Art. 11 Mezzi di versamento del premio.....	6
<b>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b> .....	7
Art. 12 Durata.....	7
Art. 13 Conclusione del contratto ed entrata in vigore delle posizioni.....	7
<b>COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?</b> .....	7
Art. 14 Interruzione del versamento dei premi: risoluzione.....	7
<b>QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?</b> .....	7
Art. 15 Costi.....	7
<b>SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [ ] SI [X] NO</b> .....	8
Art. 16 Riscatto e riduzione.....	8
<b>ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO</b> .....	8
Art. 17 Beneficiario.....	8
Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	8
Art. 19 Foro competente.....	8
Art. 20 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	8
Art. 21 Rinvio alle norme di legge.....	8

